



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Fiscaltà indiretta e amministrazione fiscale

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario e degli aiuti di Stato/fiscaltà indiretta

Bruxelles, **10 SEP. 2008**
TAXUD D3/MW D(2008) 28121
LV/og – IN/C/07/4391/08 08 25 Zonca_2-it

Funzionario responsabile:
Lina Vatenaitė, tel.: +32 2 295.70.72

Dott. Andrea Zonca
Associazione italiana Dottori Commercialisti
Via Fontana
I-20122 Milano

Egregio Dottor Zonca,

Le scrivo in riferimento alla Sua denuncia protocollata dal Segretariato generale della Commissione europea con il numero di riferimento 2007/4391 e alla Sua lettera del 28 settembre 2007, aventi ad oggetto il regime della responsabilità solidale del cessionario nel caso in cui il cedente non abbia versato l'intero ammontare l'IVA al Tesoro. In quest'ultima lettera Lei fa riferimento all'articolo 60 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, ai sensi del quale il cessionario, al fine di contrastare la presunzione di essere coinvolto nella frode, è tenuto ad esibire prove documentali dalle quali risulti che i beni sono stati venduti ad un prezzo inferiore al valore normale per circostanze oggettive non connesse alla frode.

Lei sostiene che la richiesta di le prove documentali a tal fine, e' impossibile da soddisfare, comportando quindi un sistema di responsabilità oggettiva del cessionario, contrario alla interpretazione della Corte, così come formulata al punto 31 della sentenza nel caso *Federation of Technological Industries (C-384/04)*. Inoltre dichiara che quando un'impresa decide di vendere determinati beni ad un prezzo inferiore al valore normale, non esistono mai circostanze oggettive, in quanto tali decisioni hanno sempre natura completamente soggettiva. Di conseguenza le parole "documentalmente" e "oggettivamente", secondo la Sua denuncia dovrebbero essere rimosse dall'articolo 60 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Inoltre, Lei segnala che prima di poter presentare ricorso contro l'applicazione della clausola di responsabilità solidale, il contribuente responsabile in solido per il pagamento dell'IVA, è tenuto a versare comunque il 50% dell'imposta dovuta al Tesoro.

Facendo seguito alla Sua denuncia, questo servizio della Commissione ha contattato le Autorità italiane, chiedendo spiegazioni su alcuni aspetti delle contestate disposizioni della legge italiana. Le informazioni ricevute non sembrano sostenere le Sue conclusioni.

Occorre anzitutto rilevare che ai sensi dell'articolo 205 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "direttiva IVA") gli Stati membri possono designare la persona responsabile in solido per il pagamento dell'imposta. Tale misura è chiaramente volta ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare frodi. La Direttiva IVA non stabilisce tuttavia la modalità di recepimento dell'articolo 205 della Direttiva stessa negli ordinamenti giuridici nazionali. È compito quindi degli Stati membri adottare la misura di esecuzione nel rispetto dei principi generali del sistema comune d'IVA, come il principio di proporzionalità da Lei menzionato.

In base al principio di proporzionalità, le misure restrittive adottate dagli Stati membri non devono eccedere quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti (cause riunite da C-110/98 a C-147/98, *Gabalfrija e altri*, Racc. 2000, pag. I-1577, punto 52). Lei ritiene che le condizioni stabilite dall'articolo 60 bis della legge italiana sull'IVA non siano adeguate all'ottenimento degli obiettivi perseguiti dall'articolo 205 della direttiva IVA e che la richiesta di prove documentali sia impossibile da soddisfare. Tuttavia non pare che questo sia il caso.

In risposta alla domanda di chiarimenti relativi all'applicazione delle norme nazionali in questione, le Autorità italiane hanno informato questo servizio della Commissione che la richiesta di prove documentali non è vincolata ad alcun obbligo di forma e contenuto. Inoltre le Autorità italiane affermano che qualsiasi prova, non solo di natura documentale, è accettabile al fine di dimostrare che il prezzo inferiore al normale è legato a circostanze oggettive non connesse alla frode. Infine, le Autorità italiane hanno confermato che le Autorità fiscali nazionali garantiscono la piena efficacia della sentenza della Corte nel caso *Federation of Technological Industries* (causa C-384/04, punto 33). Ciò significa che se un soggetto passivo può dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza al fine di evitare il coinvolgimento in una frode, egli non può essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento dell'imposta. Di conseguenza, salvo prova contraria, a codesto servizio della Commissione non sembra che le norme italiane in questione siano sproporzionate.

DETERMINANTE!

Per quanto riguarda "oggettivamente", è vero che, sebbene la decisione di vendere ad un prezzo inferiore a quello di mercato si basi su ragioni di natura soggettiva, queste possono essere oggettivamente e chiaramente distinte dalle ragioni connesse alla frode fiscale. È chiaro che le decisioni imprenditoriali, in special modo quella di vendere ad un prezzo inferiore a quello di mercato, hanno quasi in ogni caso una ragione oggettivamente rilevabile che può essere fornita al cessionario e successivamente all'Amministrazione fiscale. Questo servizio della Commissione ritiene quindi che tale rimostranza sia infondata.

Anche per quanto riguarda il pagamento del 50% dell'imposta dovuto in base all'obbligo di solidarietà, questo servizio della Commissione non rileva alcuna violazione del diritto comunitario. Ai sensi degli articoli 206 e 207 della Direttiva IVA, l'IVA dovuta viene versata da qualsiasi soggetto passivo, incluso quello responsabile in solido per il pagamento dell'imposta. In aggiunta, come stabilito dalla Direttiva IVA, i soggetti passivi responsabili in solido devono osservare gli obblighi di pagamento, incluso il termine di pagamento, che spetta agli Stati membri di fissare.

Sebbene ai sensi dell'articolo 206 della Direttiva IVA l'imposta debba essere pagata al momento della presentazione della dichiarazione IVA, gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza o riscuotere acconti provvisori dell'importo dovuto. In altri termini, secondo la normativa comunitaria vigente, se un soggetto passivo viene ritenuto responsabile per il pagamento dell'imposta, egli è tenuto a versarla al Tesoro per l'intero importo o in parte, qualora lo Stato membro lo preveda, nel rispetto della scadenza stabilita dalla legislazione nazionale. Nel caso in cui il soggetto passivo contesti con successo dinanzi ai giudici nazionali la presunzione di responsabilità solidale, egli dovrebbe poter recuperare tutte le somme indebitamente corrisposte assieme agli interessi maturati. I miei servizi non possiedono informazioni che dimostrino il contrario nel caso della legge italiana.

SCONTATO!
NON RILEVANTE

In vista di quanto sopra, ritengo che la Sua denuncia non riveli alcuna violazione della normativa comunitaria. Di conseguenza proporrò, con l'accordo del Servizio giuridico della Commissione, di chiudere il caso. Qualora disponesse di nuove informazioni che potrebbero dimostrare l'esistenza di una violazione, Vi prego di inviarcele quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della presente lettera.

Distinti saluti,



Micole Wieme
Capo unità